

EUROPA E IMPRESE

Alcolici, pronto il regolamento Ue

● **Francesco Sciaudone**
Andrea Neri

Al fine di garantire “un livello elevato di protezione dei consumatori”, un’adeguata tutela dei produttori e, più in generale, del settore agricolo comunitario, l’Ue ha adottato il regolamento (Ce) numero 110/2008 in materia di definizione, designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose aventi un titolo alcolometrico pari almeno al 15 per cento e di protezione delle indicazioni geografiche delle stesse bevande.

Nel perseguire i menzionati obiettivi, il legislatore comunitario ha concepito una disciplina conforme agli standard internazionali (l’accordo Trips prevede una particolare protezione per le indicazioni geografiche degli alcolici), semplificando al contempo la regolamentazione comunitaria e coniugando, ove possibile, i metodi tradizionali di produzione con l’innovazione tecnologica. Anticipando le conclusioni, il limoncello di Amalfi e di Sorrento potrà trarre grandi benefici dalla nuova disciplina Ue. Infatti, il regolamento protegge la particolare rinomanza acquisita da talune bevande in ragione della loro provenienza da un determinato ambito territoriale.

Una simile tutela della bevanda presuppone la registrazione della corrispondente “indicazione geografica”, ed assume

portata complementare rispetto alla normativa comunitaria su Dop ed Igp, applicabile ai prodotti agro-alimentari ma non alle bevande spiritose.

Grazie al regolamento numero 110/2008, sono oggi protette non soltanto le Igp “Limoncino Costa d’Amalfi” e “Limoncino di Sorrento”, ma anche le indicazioni geografiche del celebre liquore ottenuto con quegli agrumi.

In particolare, tra le 39 indicazioni registrate dall’Italia fi-

Le indicazioni geografiche registrate non possono diventare generiche

gurano il “Liquore di limone della Costa d’Amalfi” ed il “Liquore di limone di Sorrento”, oltre ad altri liquori (es. il Mirto di Sardegna) e numerose acquaviti di vinaccia (grappe) e di frutta.

Anche per gli altri Paesi Ue, figurano indicazioni rinomate quali la “Ginjinha portuguesa”, il “Calvados” francese o la “P_linc_” rumena.

In futuro, la lista (allegata al regolamento) potrà crescere, previa presentazione alla Com-

missione europea, da parte dello Stato interessato, di una domanda corredata della scheda tecnica della bevanda spiritosa, da cui risultino le caratteristiche della bevanda, il metodo di produzione e gli elementi che dimostrano il legame con l’origine geografica.

Le indicazioni geografiche registrate non possono diventare “generiche”: ciò impedisce che il nome della corrispondente bevanda possa trasformarsi, nel territorio Ue, nella denominazione comune di una bevanda spiritosa.

Inoltre, la tutela accordata alle indicazioni geografiche impedisce ogni imitazione, evocazione ed utilizzo diretto a sfruttarne indebitamente la rinomanza.

È parimenti vietata l’indicazione falsa o ingannevole della provenienza della bevanda e delle sue qualità essenziali, così come ogni altra pratica che possa indurre il consumatore in errore sulla vera origine del prodotto.

Le medesime esigenze di tutela del consumatore impediscono la registrazione di un marchio (anche parzialmente) coincidente con un’indicazione geografica protetta.

Specularmente, non è consentita la registrazione di un’indicazione geografica che possa trarre il consumatore in errore circa l’identità del prodotto, in ragione della notorietà di un precedente marchio d’impresa.

Indipendentemente dalla registrazione di un’indicazione geografica, il regolamento prevede che soltanto le bevande prodotte secondo i requisiti prescritti, potranno recare nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura, la relativa denominazione di vendita.

L’elenco delle denominazioni è allegato al testo del regolamento, che distingue le bevande spiritose in varie categorie. Tra queste, 14 categorie di be-

L’elenco delle denominazioni distingue le bevande in diverse categorie, tra cui i liquori di origine agricola

vande (es. acquaviti, rum e whisky) sono prodotte a partire dalle sole materie prime espressamente indicate.

A differenza di altre 32 categorie (es. liquori, gin, vodka), le prime non comportano aggiunta di alcol né di sostanze aromatizzanti; eventuali edulcoranti possono essere utilizzati solo per arrotondare il sapore finale del prodotto.

Meno severa è la caratterizzazione delle altre bevande spiritose, che oltre all’alcol etilico

di origine agricola, possono contenere aromatizzanti, edulcoranti ed altre sostanze.

Un compromesso importante è stato raggiunto per la vodka: tale designazione potrà essere utilizzata anche quando la bevanda non sia ricavata dalla fermentazione di cereali e/o patate, a patto che sia riportata la dicitura “distillata da”, accompagnata dal nome della materia prima utilizzata.

Il legislatore comunitario ha così temperato l’esigenza d’informare i consumatori con l’interesse dei produttori che ricavano la vodka da materie prime diverse dalle tradizionalmente utilizzate. Con riferimento alla vodka è poi ammesso, a fine distillazione, l’impiego di “coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbonio attivo, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari”.

L’esigenza di fornire, attraverso la designazione, un’informazione semplice, completa e corretta, è altresì garantita dalle disposizioni in materia di lingua utilizzata (deve essere una lingua ufficiale Ue) e di indicazione del periodo di invecchiamento (deve riferirsi al più giovane dei componenti alcolici), e più in generale, da numerose norme intese ad evitare che il consumatore sia indotto in errore.

Il regolamento è entrato in vigore il 20 febbraio scorso, e sarà applicabile a decorrere dal 20 maggio 2008.

OSSERVATORIO MARITTIMO

Navigazione: come regionalizzare i rischi

● **Antonio Parlato***

La prima, e non è la sola, domanda che ci si potrebbe porre, è quella del come provvedere alla regionalizzazione dei rischi della navigazione a seguito dell’innovativo “coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro”. E di cui al Dpcm 21 dicembre 2007, appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in attuazione dell’articolo 4, comma 1, della legge 123/2007.

Il decreto, infatti, parte dalla “esigenza di garantire l’uniformità dell’attività di prevenzione e vigilanza della pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale, anche al fine di individuare le priorità e le modalità dei rispettivi interventi nonché le sinergie da sviluppare”.

Tutto questo attraverso la costituzione di comitati regionali di coordinamento istituiti presso ogni regione o provincia autonoma e che sono presieduti “dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le



funzioni correlate” e che devono “comprendere rappresentanti territorialmente competenti: dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del Fuoco, delle agenzie territoriali dell’Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (Ispesl), degli uffici periferici dell’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), degli uffici periferici dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema), degli uffici periferici dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dell’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (Anci), dell’Unione province italiane (Upi) e rappresentanti degli uffici di sanità area e marittimi del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali ed aeroportuali”. Inoltre “Ai lavori del comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale”.

Compiti dei comitati sono quelli

della “programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità d’intervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Tralasciando, al momento, l’analisi degli aspetti relativi alla successiva pianificazione e monitoraggio del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, e che deve per legge prevedere prioritariamente anche la “regionalizzazione” del sistema Esaw delle classifiche degli infortuni (da parte di Ipsema ed Inail) è ora possibile elaborare possibili risposte alla problematicità della “regionalizzazione” del censimento dei rischi della navigazione marittima.

La prima questione cui rispondere è che alla riduzione dell’attività di prevenzione e vigilanza “su tutto il territorio nazionale” in senso stretto (e che sembrerebbe, per la navigazione, doversi ridurre al solo suo esercizio nelle acque territoriali) fa riscontro il noto principio secondo il quale la nave battente bandiera è parte dello Stato italiano e vi si applica-

no le sue leggi, quali che siano le acque dove si trovi.

La seconda questione è che solo una parte dei sinistri marittimi, degli infortuni (e, in parte, delle malattie professionali) è localizzabile in un ambito locale: moltissimi eventi si verificano fuori e ben lontano dal porto di armamento delle navi. A questo si può rispondere con una “astrazione” che consideri, ovunque sussista il rischio e si verifichi l’evento, il sinistro o l’infortunio come ascrivibile al porto di armamento: si tratta di un argomento, tuttavia, sicuramente da approfondire.

La terza questione riguarda la pericolosità insita in taluni luoghi: di recente, ad esempio, è proprio affidando all’Ipsema il compito della ricognizione dei rischi e della elaborazione della proposta di misure di prevenzione, l’area dello stretto di Messina è stata individuata dalla legge come zona sulla quale concentrare l’attenzione al fine di adottare iniziative idonee a garantire maggior sicurezza. E dato che esistono altre aree nazionali che, a causa di bassi fondali o di condizioni meteorologiche avverse o dell’eccessiva concentrazione ed incrociarsi di rotte e traffici, presentano pericoli, questo aspetto meriterà certo approfondimenti in seno ai Comitati.

Infine: non sussiste dubbio che la localizzazione degli eventi in ambiti regionali è certamente possibile – si pensi alla sinistrosità (1/3) degli infortuni che si verificano a bordo, nei porti – adottando come detto, integrazioni nella raccolta e nella elaborazione dei dati. Ma occorre anche dire che agli ordinari rischi della navigazione, commerciale e da pesca, si aggiungono anche quelli prodotti dallo spericolato esercizio della nautica minore, motoscafi e moto d’acqua comprese, cioè di quel diporto che non obbliga all’imbarco di equipaggi professionali e a volte pone a grave rischio la sicurezza della navigazione degli altri. Andranno dunque censiti anche questi rischi e le violazioni di legge, sulla base dei dati esistenti in ogni tipo di archivio (e quelli delle Capitanerie già ne dispongono) per poter promuovere una seria e globale attività di prevenzione e vigilanza.

Un nuovo, alto compito, al quale per le sue competenze e specificità, l’Ipsema sarà d’ora in avanti ben lieto di offrire il suo contributo anche in una ottica regionale, nel fecondo confronto con gli altri componenti dei Comitati.

*Presidente Ipsema
Istituto previdenza settore marittimo